Contratto tipo fornito dall'Autorità di controllo per la protezione dei dati personale del Baden-Württemberg, Germania

ACCORDO

ai sensi dell'art. 26, primo comma, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD)

tra

Parte contraente no. 1
[Inserire nome e recapiti]

e

Parte contraente no. 2
[Inserire nome e recapiti]

Nota: Il presente modello di contratto si basa su definizioni e termini ai sensi degli articoli 4 e 5 RGPD. Il modello presente prevede due parti contraenti, ma a seconda dei singoli casi, anche più parti contraenti possono essere corresponsabili. In tali casi, il seguente modello deve essere adattato a un maggior numero di parti contraenti.

Il presente contratto tipo riprende la distinzione tra diverse "aree funzionali" dei contitolari, che si è rivelata utile nelle consultazioni dell'Autorità di controllo del Baden-Württemberg (Germania) sulla redazione dei contratti, anche se questa distinzione non è assolutamente necessaria per un accordo valido ai sensi dell'art. 26 RGPD.

Art. 1

(1) Il presente accordo stabilisce i diritti e gli obblighi dei contitolari di trattamento dei dati (in appresso denominati anche "Parti") in relazione alle operazioni di trattamento operate congiuntamente. Il presente accordo si applica a tutte le attività in cui i dipendenti delle parti o i responsabili del trattamento da esse designati trattano dati personali per conto dei titolari. Le parti hanno stabilito congiuntamente i mezzi e le finalità delle attività di trattamento di seguito descritte.

(2) I dati personali sono trattati nel *[Applicazione/Nell'ambito del progetto – Denominare il sistema].* A seconda della fase del processo, il trattamento di questi dati avviene nell'*[area del sistema e, se del caso, specifica le procedure nell'ambito delle quali esiste una contitolarità]*. Le parti determinano le fasi del processo di trattamento dei dati personali effettuate in contitolarità (art. 26 RGPD).

Nota: Può esistere una contitolarità per un'intera applicazione o anche per un intero progetto. Tuttavia, essa può riguardare anche solo una parte dell'intera operazione di trattamento se può essere chiaramente distinta dalle altre fasi del processo. Se in una sola sottozona esistono definizioni comuni delle finalità e dei mezzi di trattamento dei dati, le due frasi seguenti possono essere integrate per maggiore chiarezza.

Per le restanti fasi del processo, per le quali non esiste una determinazione comune delle finalità e dei mezzi delle singole fasi del trattamento dei dati, ogni parte contraente è un titolare indipendente ai sensi dell'art. 4(7) del RGPD. Nella misura in cui le parti contraenti sono contitolari dei trattamenti ai sensi dell'art. 26 RGPD, valgono i seguenti accordi:

Art. 2

(1) Nell'ambito della contitolarità, la parte 1 è titolare del trattamento dei dati personali in *[specificare qui la sezione del sistema, i processi di trattamento dei dati e/o le procedure su cui la Parte 1 ha un'influenza effettiva].* (area funzionale A). L'oggetto del trattamento la cui base giuridica *[specificare la base giuridica del trattamento]* è costituito dai tipi/categorie di dati *[specificare qui le categorie di dati trattati nella suddetta sezione]*.

(2) La parte 2 è contitolare del trattamento dei dati personali in *[specificare qui la sezione del sistema, i processi di trattamento dei dati e/o le procedure su cui la parte 2 ha un'influenza effettiva].* (area funzionale B). L'oggetto del trattamento la cui base giuridica *[specificare la base giuridica del trattamento]* è costituito dai tipi/categorie di dati [*specificare qui le categorie di dati trattati nella suddetta sezione]*.

Art. 3

Ciascuna delle parti garantisce il rispetto delle disposizioni di legge, in particolare la liceità dei trattamenti di dati da essa effettuati, compresi quelli effettuati in contitolarità. Le parti adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie affinché i diritti degli interessati, in particolare ai sensi degli articoli 12 a 22 del RGPD, possano essere garantiti in qualsiasi momento entro i termini di legge.

Art. 4

(1) Le parti conservano i dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

(2) [*Parte 1 e/o 2*] garantisce che siano raccolti solo i dati personali strettamente necessari per lo svolgimento legittimo del trattamento *[facoltativi e utili in particolare per gli enti pubblici: "e per i quali le finalità e le modalità del trattamento sono stabilite dal diritto dell'Unione o nazionale"]*. Inoltre, entrambe le parti contraenti sono tenute a rispettare il principio della minimizzazione dei dati ai sensi dell'art. 5(1) lettera c del RGPD.

Art. 5

Le parti *[in alternativa: "Parte 1 o parte 2 si impegnano"]* a fornire gratuitamente all'interessato le informazioni richieste ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile con un linguaggio chiaro e semplice. Le parti convengono che la parte 1 fornirà le informazioni sul trattamento dei dati personali nell'area A e la parte 2 fornirà le informazioni sul trattamento dei dati personali nell'area B.

Nota: Se, ad esempio, si utilizzano piattaforme online, è opportuno che le informazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD siano fornite dalla parte la cui sfera d'influenza comprende la gestione e/o l'apertura dell'interfaccia agli interessati.

Art. 6

Gli interessati possono far valere i loro diritti ai sensi degli articoli 15 a 22 del RGPD nei confronti di entrambe le parti contraenti. *[Facoltativamente, se entrambe le parti soddisfano le richieste di accesso: "In linea di principio, ottenete l'accesso dalla parte contraente a cui è stata presentata la richiesta."]*

Nota: Gli interessati hanno sempre il diritto di rivolgere le loro richieste di informazioni a entrambe le parti, indipendentemente dai rapporti interni.

Art. 7

(1) *[Parte 1 e/o 2]* si impegna a rispettare a garntire il diritto di accesso agli interessati ai sensi dell'art. 15 RGPD.

(2) Le parti si impegnano *[o: "La parte 1 o 2 si impegna"]* a fornire agli interessati, su richiesta, le informazioni cui hanno diritto ai sensi dell'art. 15 RGPD.

[Di seguito viene descritta la rispettiva procedura in base alla quale le informazioni sono fornite.]

Se necessario, le parti si forniscono reciprocamente le informazioni necessarie nella rispettiva area funzionale. Le persone di contatto responsabili delle parti sono *[specificare le persone di contatto e i dati di contatto per entrambe le parti]*. L'altra parte viene immediatamente informata di qualsiasi cambiamento della rispettiva persona di contatto.

Art. 8

(1) Qualora l'interessato si metta in contatto con una delle parti per l'esercizio dei suoi diritti, in particolare per quanto riguarda l'accesso o la rettifica e la cancellazione dei suoi dati personali, le parti si impegnano a trasmettere senza indugio tale richiesta all'altra parte, indipendentemente dall'obbligo di garantire il diritto dell'interessato. Quest'ultima parte è tenuta a fornire immediatamente alla parte contraente richiedente le informazioni necessarie richieste ove non in possesso dell'altra parte.

(2) Se i dati personali devono essere cancellati, le parti si informano reciprocamente in anticipo. L'altra parte può opporsi alla cancellazione per motivi giustificati, ad esempio se è soggetta a un obbligo legale di conservazione dei dati.

Art. 9

Le parti si informano reciprocamente, immediatamente e in modo completo, se nel corso dell'esame delle attività di trattamento [*e/o dei risultati di un responsabile del trattamento]* scoprono errori o irregolarità in materia di normativa sulla protezione dei dati.

Art. 10

Nota: Anche in questo caso, è opportuno che la fornitura agli interessati sia effettuata dal soggetto nella cui sfera di influenza o servizio si effettua l'operazione e/o l'apertura dell'interfaccia con gli interessati.

Le parti si impegnano *[o Parti 1 o 2 si impegna]* a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo sulla contitolarità in materia di protezione dei dati (art. 26 cpv. 2 RGPD).

Art. 11

Entrambe le parti *[in alternativa: specificare una parte competente]* sono tenute a notificare all'autorità di controllo e agli interessati una violazione della protezione dei dati personali ai sensi degli art. 33, 34 RGPD per le rispettive aree funzionali *[in alternativa: per tutti le area funzionali].* Le parti si informano reciprocamente e immediatamente di qualsiasi violazione della protezione dei dati personali comunicati all'autorità di controllo e si trasmettono immediatamente le informazioni necessarie per l'attuazione della notifica.

Art. 12

Nota: Questo articolo non è necessario se, nel caso specifico, non vi è l'obbligo di effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Affinché tale valutazione d'impatto sia efficiente, si può anche prevedere la condivisione dei contributi e/o requisiti specifici in materia d'informazione in questo articolo.

Se è necessaria una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 del RGPD, le parti sono tenute a cooperare e/o a realizzarla congiuntamente.

Art. 13

La documentazione ai sensi dell'art. 5(2) del RGPD, che serve come prova del corretto trattamento dei dati, deve essere conservata da ciascuna delle parti oltre la fine del contratto, conformemente ai poteri e agli obblighi di legge.

Art. 14

(1) Nell'ambito della loro organizzazione, le parti garantiscono che tutti i collaboratori coinvolti nel trattamento dei dati mantengano la riservatezza dei dati ai sensi degli articoli 28(3), 29 e

32 del RGPD per tutta la durata del loro rapporto di lavoro e anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, che siano tenuti a rispettare la riservatezza dei dati prima di iniziare il loro rapporto di lavoro e che siano a conoscenza delle disposizioni in materia di protezione dei dati che li riguardano.

(2) Le parti garantiscono in modo indipendente il rispetto di tutti gli obblighi legali esistenti in materia di conservazione dei dati. Essi devono adottare adeguate misure di sicurezza dei dati (art. 32 e segg. RGPD), anche in caso di risoluzione del presente accordo.

(3) L'attuazione, la preimpostazione e il funzionamento dei sistemi sono conformi ai requisiti del GDPR e alle altre norme, in particolare ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, nonché utilizzando misure tecniche e organizzative adeguate e allo stato dell'arte.

(4) I dati personali da trattare nel corso dell'elaborazione dei servizi su *[specificare il sistema]* sono conservati su server adegutamente protetti.

Art. 15

Nota: Opzionale – È opportuno che i responsabili del trattamento siano già coinvolti al momento della conclusione del contratto. In questo caso deve essere concluso un accordo contrattuale per i trattamenti operati dal responsabile (cfr. contratto tipo ai sensi dell'art. 28(3) GDPR[1]), che può essere integrato anche in un accordo globale o quadro sull'intero progetto.

In questo contesto, Z è il responsabile del trattamento dei dati delle parti ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Le parti si impegnano a stipulare un contratto ai sensi dell'art. 28 GDPR per il trattamento dei dati personali di cui sono titolari.

Art. 16

(1) Le parti si impegnano a concludere un contratto ai sensi dell'art. 28 GDPR quando si avvalgono di responsabili del trattamento nell'ambito del presente accordo (cfr. art. 1 del presente accordo) e a ottenere il consenso scritto dell'altra parte prima di concludere il contratto.

Nota: Aggiunta facoltativa: "Ciascuna parte ha il diritto di vietare l'impiego di un particolare responsabile del trattamento per esigenze specifiche e motivate."

(2) Le parti si informano reciprocamente e tempestivamente di qualsiasi modifica relativa all'intervento o la sostituzione di responsabili del trattamento e individuano solamente fornitori che garantiscano il rispetto della normativa sulla protezione dei dati e le disposizioni del presente accordo. I loro servizi non sono considerati servizi ai sensi del presente paragrafo di cui le parti si avvalgono come servizi di supporto accessorio, come, ad esempio, quelli di telecomunicazione e manutenzione. In ogni caso, le parti sono tenute a stipulare opportuni accordi contrattuali in conformità alla legge e ad adottare misure di controllo al fine di garantire la protezione e la sicurezza dei dati personali, anche nel caso di servizi aggiuntivi forniti da terzi.

[1] Cfr. https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2018/01/muster_adv.pdf (in Tedesco).

(3) Le Parti si obbligano a individuare responsabili del trattamento che sono tenuti a nominare il DPO.

Nota: Paragrafo facoltativo: questa disposizione può essere integrata per garantire la qualità del rapporto contrattuale, ma non è richiesta dalla legge.

Art. 17

Nota: Questa procedura è già prevista dalla legge ai sensi dell'art. 30(1) GDPR. Data l'importanza di un registro delle attività di trattamento per l'adempimento di tutti gli obblighi di protezione dei dati, si raccomanda anche l'inserimento nel testo del contratto.

Le parti si obbligano a tenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30(1) GDPR e, nella specie, ad annotarvi la natura del trattamento differenziando anche le fasi operate in esclusiva titolarità o in contitolarità.

Art. 18

Indipendentemente dalle disposizioni del presente contratto, le parti sono responsabili in solido nei confronti degli interessati per i danni causati da un trattamento non conforme al GDPR.

Nota: La regolamentazione della responsabilità nel rapporto interno può essere stabilita contrattualmente dalle parti contraenti in questo articolo. La frase seguente è dunque solo un possibile esempio.

Nell'ambito delle rispettive organizzazioni, le parti sono responsabili, nonostante le disposizioni del presente contratto, solo per i danni derivanti dalla rispettiva organizzazione.

ALLEGATO A
INFORMAZIONI SULLA CONTITOLARITÀ

ai sensi dell'art. 26(2), seconda frase, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)

Nota: Le seguenti informazioni sono intese a rendere trasparenti agli interessati i contenuti essenziali dell'accordo tra le parti. Affinché gli interessati possano esercitare efficacemente i propri diritti, è necessario assicurarsi che le informazioni siano generalmente comprensibili e accessibili.

Quale è il motivo della contitolarità?

Nel "progetto", la parte 1 e la parte 2 lavorano in stretta collaborazione. Ciò vale anche per il trattamento dei vostri dati personali. Le parti hanno stabilito di comune accordo l'ordine di trattamento di tali dati nelle singole fasi del processo. Sono pertanto contitolari per la protezione dei vostri dati personali (art. 26 GDPR) nell'ambito delle fasi del processo descritte qui di seguito.

Per quali fasi del processo esiste una contitolarità?

[Di seguito viene fornita una breve e facilmente comprensibile descrizione del contenuto delle fasi del processo. – Domanda di controllo: come vengono trattati i dati personali nei sistemi?]

Che cosa hanno convenuto le parti?

Nell'ambito dei trattamenti operati in contitolarità ai sensi della legge sulla protezione dei dati, le parti 1 e 2 hanno concordato come adempiere congiuntamente o individualmente agli obblighi previsti dal GDPR. Ciò riguarda in particolare l'esercizio dei diritti degli interessati e l'adempimento degli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR.

Il presente accordo è necessario in quanto *[specificare l'applicazione/il sistema]* tratta dati personali in diverse fasi del processo e in diversi sistemi gestiti dalla parte 1 o dalla parte 2.

Fase del processo / sistema informatico		È responsabile per l'adempimento dei doveri:
Fase xxx		Parte 1
Fase yyy		Parte 2
Trattamento …		Parte …

Cosa significa questo per gli interessati?

Anche se esiste una contitolarità, le parti adempiono ai loro obblighi in materia di protezione dei dati in base alle rispettive responsabilità per le singole fasi del processo come segue:

- Nell'ambito della contitolarità, …
  - La parte 1 è titolare del trattamento dei dati personali di cui alle fase xxx, e
  - La parte 2 è titolare del trattamento dei dati personali di cui alle fase yyy.
- La parte 1 e la parte 2 *[in alternativa: Parte 1 o parte 2]* mettono gratuitamente a disposizione degli interessati le informazioni richieste ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile con un linguaggio chiaro e semplice. A tal fine, ciascuna parte fornisce all'altra parte tutte le informazioni necessarie provenienti dalla sua organizzazione.
- Le parti si informano immediatamente a vicenda delle posizioni giuridiche assunte dagli interessati. Le parti si forniscono reciprocamente tutte le informazioni necessarie per rispondere alle richieste di accesso.
- I diritti in materia di protezione dei dati possono essere fatti valere sia nei confronti della parte 1 che della parte 2 *[in alternativa: specificare un punto di contatt]*. In linea di principio, gli interessati ricevono l'informazione dalla parte con cui fanno valere i loro diritti. *[in alternativa: designazione di un organismo che fornisce le informazioni]*.

Nota: L'interessato può sempre contattare entrambe le parti, anche in caso di designazione di uno sportello unico. Ciò non deve comportare svantaggi per l'esercizio delle sue posizioni giuridiche.